

PRINCIPALI MISURE DEL DDL 2960/S – LEGGE DI BILANCIO 2018

Misure in materia economico-finanziaria

- Sterilizzazione incremento di aliquote IVA e accise (art. 2)

Viene modificato l'art. 1, comma 718, della L. 190/2014 completando la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise per l'anno 2019 già parzialmente introdotti con il DL 148/2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

- Sostegno agli investimenti delle PMI (Nuova Sabatini) (art. 7)

Viene disposta, per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 4, del DL 69/2013, convertito dalla L. 98/2013 (per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese) nonché dall'art. 1, comma 56, della L. 232/2016 (per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti) **l'autorizzazione di spesa per complessivi 330 milioni di euro** nel periodo 2018-2023.

Viene, altresì, previsto **l'incremento al 30% della riserva per i contributi sugli investimenti "Industria 4.0"**, di cui all'art. 1, comma 56, della L. 232/2016.

- Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 (art. 8)

Viene disposta l'attribuzione **in favore di tutte le imprese** che effettuano spese in attività di formazione di **un credito d'imposta del 40 per cento** delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato nelle attività di formazione ammesse.

Il beneficio è subordinato alla condizione che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali disponendo che il credito d'imposta massimo concedibile per impresa beneficiaria è pari a euro 300.000.

Le attività di formazione ammissibili al credito d'imposta vengono specificatamente elencate, e sono relative ad attività svolte **per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0**, con esclusione di quelle che l'impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

- Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria (art. 9)

Viene incrementato di 5 milioni di euro per il 2018, di 15 del 2019 e di 30 milioni a partire dal 2020, **il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore**, di cui all'art. 1, comma 875, della L. 296/2006 per promuovere gli Istituti Tecnici Superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale.

- Imposta di registro (art. 13)

Viene modificata la norma di cui all'art. 20 del DPR 131/1986 **sull'interpretazione degli atti nell'applicazione dell'imposta di registro**, in base alla quale l'imposta di registro è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. Al riguardo, viene in particolare chiarito che **l'interpretazione avviene sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati**

- Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI (art. 14)

Viene previsto che alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento iniziano una **procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato** o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico **europeo è riconosciuto nel caso di ottenimento dell'ammissione alla**

quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.

Vengono indicate le modalità di utilizzabilità del credito e demandato ad un decreto interministeriale l'individuazione delle procedure che danno luogo al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione del beneficio, alla documentazione richiesta ai controlli da effettuare.

- Erogazione di servizi finanziari e assicurativi da parte di Invitalia a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana (Art. 32)

Al fine di promuovere le esportazioni e i processi di internazionalizzazione delle imprese italiane nei cosiddetti "Paesi qualificati ad alto rischio", viene previsto che Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - possa operare in qualità di istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società o attraverso una già esistente, per **effettuare finanziamenti, rilasciare garanzie e assumersi in assicurazione i rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività** nei Paesi definiti ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF).

- Fondo per gli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose (Art. 34)

Viene previsto, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del Dlgs 267/2000, **la costituzione** nello stato di previsione del Ministero dell'Interno **di un fondo con la dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018**. Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

- Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale (art. 39 commi 4, 10 e 11)

-Viene modificato l'art. 15 del DI 189/2016 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali), prevedendo che per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, **sono soggetti attuatori degli interventi anche le Diocesi** secondo le modalità definite con apposita ordinanza del Commissario Straordinario. Tale previsione si applica quando gli interventi siano completamente finanziati con risorse proprie e, ove finanziati con fondi pubblici, per le chiese di loro proprietà e degli enti ecclesiastici ad essi direttamente riconducibili, qualora siano di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016. Nei rimanenti casi la funzione di soggetto attuatore è svolto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo.

-Viene previsto uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2018 per **l'Anno europeo del patrimonio culturale**.

-Viene disposto che il titolo di **Capitale italiana della Cultura** venga conferito anche per l'anno 2021 e ss, autorizzando al riguardo la spesa di 1 milione di euro annui.

- Disposizioni in materia di sport (Art. 40 commi 6 e 7)

-Viene autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dal 2018 per attribuire natura strutturale al **fondo denominato «Sport e Periferie»** di cui all'art. 15, comma 1 del DI 185/2015

-Viene riconosciuto alle imprese un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annuali, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso del 2018 **per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici**, ancora destinati ai soggetti concessionari.

- Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo (Art. 43)

Viene modificato l'art. 2 del DL n. 143/2008, convertito dalla L 181/2008 prevedendo, in particolare, l'afflusso in **apposite gestioni separate** del Fondo Unico Giustizia (FUG) delle somme riscosse dal curatore nel corso delle procedure concorsuali e di quelle oggetto di

sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. o a qualunque titolo depositate nel corso dei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione.

- Piano invasi (Art. 49)

Viene disposta l'adozione con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, del **Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo** per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche, da attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

Nelle more della definizione del predetto Piano, **e per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione**, viene adottato **il Piano triennale straordinario** – per cui realizzazione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il periodo 2018-2022 - **che confluisce nel Piano nazionale** e che è realizzato dai concessionari o richiedenti la concessione di derivazione o gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono, altresì, avvalersi di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.

- Scuole "belle" (Art. 58)

Viene prorogato, dal 31 dicembre 2017 al 30 giugno 2019, il termine di cui all'art 64 del DL 50/2017, convertito dalla L 96/2017 volto a consentire, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione - quadro Consip che l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché **degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali**, da parte delle medesime istituzioni, proseguirà, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura.

- Pagamenti delle P.A. (art. 82)

Viene **ridotto a 5.000 euro la soglia** al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono **verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento**, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante, a seguito di iscrizione a ruolo, dalla notifica di una o più cartelle, ai sensi dell'art. 48-bis, c.1, del DPR 602/1973.

Viene, inoltre, aumentato da 30 a 60 gg. il termine per il quale, in caso di esito positivo della suddetta verifica, i soggetti pubblici dovranno sospendere il pagamento per consentire il pignoramento da parte dell'agente della riscossione.

Le nuove previsioni si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2018.

- Sospensione deleghe di pagamento (art. 83)

Ad integrazione dell'art. 37 del DL 223/2006, viene prevista la possibilità per l'Agenzia delle entrate di **sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio**, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Nel caso in cui dall'esito del controllo il credito non risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali procedere al controllo del corretto utilizzo del credito.

- Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale (art.93)

Viene modificata la disciplina dei **requisiti di contabilizzazione** richiesti per assegnare le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione all'apposito "Fondo per la riduzione della pressione fiscale", di cui alla L. n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) e vengono **ridotti gli appostamenti su tale Fondo per gli anni 2018-2021**.

- Fondo investimenti (art. 95)

Viene rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di cui all'art. 1, comma 140 della L 232/2016, per **940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.940 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023**. Si prevede inoltre, per il monitoraggio dello stato di avanzamento

degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, che ogni Ministero invii una apposita relazione, entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

- Strumenti di debito chirografario di secondo livello (Art. 100)

Viene modificato il Dlgs 385/1993 (testo unico bancario) per intervenire in materia di gerarchia dei crediti in insolvenza, **istituendo la categoria degli "strumenti di debito chirografario di secondo livello"**, emessi da una banca o da una società di un gruppo bancario.

in materia tributaria e fiscale

- Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato (art. 3)

Viene modificato l'art. 14 D.L. n. 63 del 2013 sulle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, prevedendo in particolare:

- **la proroga al 31 dicembre 2018** per le detrazioni sugli investimenti per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari;
- **la riduzione del beneficio dal 65% al 50%** per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari, caldaie a condensazione e a biomassa;
- **l'estensione delle attività di verifica** condotte da ENEA sugli interventi sulle parti comuni degli edifici, anche agli interventi sulle singole unità immobiliari;
- **viene demandato** ad uno o più decreti interministeriali, la definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi **i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione;**
- l'estensione della **cedibilità del credito** ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati **anche** nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle **singole unità immobiliari** (e non solo sulle parti comuni degli edifici condominiali);
- l'istituzione nell'ambito del Fondo, di cui all'art. 15 del Dlgs 102/2014, di **una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi;**
- l'estensione, a determinate condizioni, delle detrazioni agli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing (che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013) e **alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.**

Viene, altresì, modificato l'art. 16 D.L. n. 63 del 2013 sugli interventi di ristrutturazione edilizia, prevedendo in particolare:

- **la proroga al 31 dicembre 2018** delle misure in materia di ristrutturazioni edilizie,
- l'estensione, a determinate condizioni, delle detrazioni in parola agli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- **la proroga per l'anno 2018 dell'agevolazione fiscale per l'acquisto di mobili** connesso ai lavori di ristrutturazione edilizia;
- **l'estensione del meccanismo di monitoraggio**, già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, con la trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi effettuati;

Viene, altresì, **introdotta un'apposita detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche** per le spese sostenute nell'anno 2018 **per opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.** La detrazione compete nella misura del 36% su un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare adibita ad uso abitativo e un distinto limite di spesa di 5.000 euro, da ripartire tra i condomini, per i lavori effettuati sulle parti comuni di ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo;

Con altra norma viene **prorogata** per ulteriori due anni di imposta (2018 e 2019) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi di locazione ridotta al 10% (in luogo del 15%) **cd. "cedolare secca" per i contratti a canone concordato** di cui all'art. 9, comma 1, del DL 47/2014.

- Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti (art 5)

Viene **prorogato**, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, il cd. **superammortamento** di cui all'art. 1, comma 91, della L 208/2015, e cioè **l'agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi**, prevedendo altresì che l'aumento del costo di acquisizione sia pari al 30% con esclusione degli investimenti in veicoli e in altri mezzi di trasporto.

Viene **prorogato**, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre al 2018, il cd. **iperammortamento**, di cui all'art. 1, comma 9, della L 232/2016, che consente di maggiorare del 150 per cento il costo di acquisizione **dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.**

Viene prorogato al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del **costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0**, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento 2018.

- Misure di contrasto all'evasione fiscale (art. 77)

Viene prevista **l'applicazione generalizzata e obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2019, del sistema di fatturazione elettronica** prevista dal Dlgs 127/2015.

La suddetta disposizione entra in vigore anticipatamente, a partire dal 1° luglio 2018, tra l'altro, per le fatture relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

- Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa (art. 87)

Viene prorogato, dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, il termine di cui all'art. 2, c. 2, del DL 282/2002 convertito dalla L 27/2003, per la **rideterminazione del valore d'acquisto delle aree (edificabili o agricole)** possedute da privati non esercenti attività commerciale.

Viene, inoltre, prorogato al 30 giugno 2018 il termine entro cui redigere ed asseverare la perizia di stima nonché entro cui versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale.

Viene, inoltre, stabilito che sul valore rideterminato delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'art. 5, c.2, della L. 448/2001, sono pari entrambe all'8% e l'aliquota di cui all'art. 7, c. 2, della medesima legge è raddoppiata.

- Differimento disciplina dell'IRI (art. 91)

Viene **differita al 1° gennaio 2018 l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI)** - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dall'art. 1, commi 547 e 548 della L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017).

Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma (artt. 60-67)

- Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila (art. 60)

Viene riconosciuto, per l'anno 2018, un contributo straordinario a favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, per le esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

- Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art. 61)

Viene **innalzato a 350 milioni di euro il limite massimo della spesa** cui possono essere autorizzati i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma 2012 in qualità di Commissari delegati, a

stipulare appositi mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle Regioni interessate ai sensi dell'art. 43-ter del DL 50/2017.

- Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dal sisma (art. 62)

Vengono **prorogate al 31 dicembre 2019** le agevolazioni connesse alla Zona Franca Urbana Lombardia istituita nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell'art. 1 commi da 445 a 453 della L. 208/2015.

- Proroga esenzione IMU su immobili inagibili (art. 63)

Viene **prorogata al 31 dicembre 2018** l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, inagibili ai sensi dell'art. 8 comma 3 del DL 74/2012.

- Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 (art. 64)

Viene **prorogata al 2019 la sospensione** prevista dall'art. 14 comma 5-bis del DL 244/2016 degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

- Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2016 (art. 65)

Viene **esteso anche all'esercizio 2018 il differimento del pagamento delle rate dei mutui** concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni del c.d. cratere ed alle Province in cui essi ricadono, già previsto per gli esercizi 2016 e 2017 dall'art. 44, comma 1 del DL 189/2016. Viene, inoltre, previsto, a modifica dell'art. 48 c.11 del DL 189/2016 che i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono restituire i versamenti tributari sospesi a seguito degli eventi sismici del 2016, in 24 (anziché 9) rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018 (anziché 16 febbraio 2018).

- Misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia (art. 66)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze il **Fondo per la ricostruzione** nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2018 e di 20 milioni per gli anni 2019 e 2020.

- Regime fiscale dei premi relativi alle polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali (art. 67)

Viene prevista la **detrazione, ai fini dell'IRPEF, dei premi delle polizze assicurative** aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo.

in materia di lavoro, previdenza e politiche sociali

- Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile (art.16)

Viene riconosciuto, **dal 1° gennaio 2018**, in via strutturale, **con riferimento alle nuove assunzioni** a tutele crescenti di soggetti che non abbiano compiuto 30 anni, **l'esonero contributivo** dal versamento del 50% di contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero viene esteso ai soggetti che non abbiano compiuto 35 anni.

Sono **esclusi dal beneficio** i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Viene, inoltre, **prevista la revoca del beneficio ed il recupero delle relative somme** nel caso di licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione, del lavoratore assunto con l'esonero suddetto ovvero di un dipendente

inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto ed impiegato nella stessa unità produttiva.

- Incremento soglie reddituali bonus 80 euro (art.18)

Vengono **elevate le soglie reddituali per l'accesso al cd. bonus 80 euro**, da 24.000 a 24.600 euro di reddito complessivo. Analogamente viene disposto che il *bonus* decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (anziché 26.600). La misura del credito resta ferma a 960 euro annui.

- Sostegno al reddito lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi (art.19)

Viene introdotto un articolo aggiuntivo al D.Lgs n.148/2015, con il quale si prevede la **proroga, per gli anni 2018-2019, dell'intervento straordinario di integrazione salariale** nel limite massimo di 12 mesi e entro il limite di spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno. Tale possibilità è concessa alle imprese con un organico superiore a 100 unità lavorative, con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale.

- Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi (art.20)

Con un altro articolo aggiuntivo al DLgs 148/2015 viene prevista la possibilità, nei casi di **riorganizzazione ovvero di crisi aziendale** per i quali non sia previsto il completo recupero occupazionale, di concludere la procedura di consultazione (di cui all'art. 24 D.Lgs 148) con un accordo che preveda un **piano di ricollocazione** con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

Tali lavoratori potranno richiedere all'ANPAL, entro 30 giorni dall'accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del DLgs n. 150/2015.

- Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga anno 2018 nelle aree di crisi complessa (art. 21)

Per la concessione di **interventi di integrazione salariale straordinaria** in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga **nelle aree di crisi industriale complessa**, viene previsto l'impiego, nel 2018, delle restanti risorse finanziarie di cui dall'art. 44 comma 11-bis del D.Lgs 148/2015, già stanziata nel 2016 e 2017. L'impiego delle risorse finanziarie residue è ammesso nel rispetto del riparto tra le regioni già operato dai decreti ministeriali precedentemente intervenuti.

- APE e stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata –RITA (art.22 e 23)

Viene **esteso a tutto il 2019 il regime sperimentale dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica** introdotto dalla L.232/2016, legge di bilancio del 2017 (**APE volontaria** di cui ai commi 166 e segg.), prevedendo la possibilità di accedere all'anticipo pensionistico anche alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato a condizione che si abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Con riguardo all'**APE sociale** (comma 179 L.232/2017), i requisiti contributivi richiesti sono ridotti per le donne di 6 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Viene, altresì, resa strutturale la **Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)** oggi prevista, dalla L. n. 232/2016, in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

- Rapporti finanziari tra Stato e INPS (art.24)

Viene disposto che le **anticipazioni di bilancio concesse all'INPS** ai sensi dell'art. 35, comma 3, della L. 448/1998 (che prevede l'autorizzazione dei trasferimenti pubblici in favore dell'I.N.P.S. e dell'I.N.P.D.A.P.32 a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali) negli esercizi antecedenti al 1° gennaio 2018 ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015 dell'Istituto, per un totale di 88.878 milioni di euro, vengano **compensate con i crediti** verso lo Stato, risultanti dal medesimo

rendiconto, fino a concorrenza dell'importo di 29.423 milioni di euro, e per l'eccedenza si intendano effettuate a titolo definitivo.

- Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà (art.25)

Viene estesa la platea dei beneficiari e conseguentemente **incrementato il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – ReI**, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, introdotta dal D.Lgs. 147/2017. Nello specifico lo stanziamento del Fondo Povertà viene incrementato di: 300 milioni nel 2018; 700 nel 2019; 665 milioni nel 2020; 637 milioni annui a decorrere dal 2021. E', inoltre, previsto, dal 2020, un incremento dello stanziamento del Fondo per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale pari a: 235 milioni di euro nel 2020; 263 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

- Spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (art.26)

Vengono modificate le modalità di copertura degli oneri a carico del bilancio statale per le spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative, di cui alla legge n.40/1987 (che ha previsto la concessione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli enti suddetti di specifici contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale). In particolare, si prevede che agli oneri derivanti, pari a **13 milioni di euro annui dal 2018**, si provveda **a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale occupazione e formazione**.

- Cofinanziamento del Programma Erasmus+ (art.27)

Viene incrementato il Fondo sociale per occupazione e formazione di **2 milioni di euro dal 2018 per la promozione e coordinamento delle politiche per la formazione**, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito di istruzione e formazione professionale, ai sensi del Regolamento (UE) 1288/2013.

in materia di coesione territoriale e Mezzogiorno

- Credito d'imposta per il Sud (art. 73)

Viene **rifinanziato** di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019 il credito di imposta previsto dall'art. 1,c.108, della L. 208/2015, per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione.

- Agevolazioni per le assunzioni a tempo determinato nel Mezzogiorno (art. 74)

Viene prevista la possibilità per i programmi operativi nazionali di introdurre, per l'anno 2018, **misure per favorire nuove assunzioni** nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

- Integrazione finanziamento aree interne (art. 75)

Viene **rifinanziata la Strategia nazionale per lo Sviluppo delle aree interne** di cui all'art. 1,c.13, della L. 147/2013, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla L. 183/1987.

- Fondo imprese Sud (art. 76)

Viene **istituito un Fondo**, denominato "Fondo imprese Sud", **a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese** come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Fondo, della durata di 12 anni, ha una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2014- 2020. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia.

Il Fondo opera investendo nel capitale delle suddette imprese unitamente e contestualmente ad investitori privati indipendenti.

in materia di finanza locale

- Proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017 (art. 6)

Viene modificato l'art. 1 della L.208/2015 (stabilità 2016) nei commi 26 e 28 al fine di sospendere **per gli anni 2017 e 2018** (e non solo per l'anno 2017), l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali e di **confermare, per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI** già disposta per gli anni 2016 e 2017, con delibera del consiglio comunale.

- Rapporti finanziari Stato-Regioni (artt. 68 e 69)

Vengono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018, con particolare riferimento a criteri e modalità di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle predette Regioni.

Viene, inoltre, istituito, a decorrere dall'anno 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un **fondo di 60 milioni** di euro annui in favore dei territori delle autonomie speciali.

- Risorse per province e città metropolitane (art. 70)

Viene attribuito alle province e alle città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, un contributo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.

- Interventi a favore dei Comuni (art. 71)

Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai Comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, c.974, della L. 208/2015, **contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

Sono, inoltre, specificate le modalità di richiesta ed assegnazione dei suddetti contributi e le condizioni per il loro effettivo utilizzo.

- Interventi in materia di enti territoriali (art. 72)

Sono assegnati agli enti locali, per gli anni 2018 e 2019, **spazi finanziari** nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, di cui all'art.10, c.4, della L. 243/2012, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui **destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati all'impiantistica sportiva**. Per ciascuno degli anni dal 2020 fino al 2023 sono assegnati spazi finanziari per 700 milioni di euro annui.

Altre norme riguardano: stanziamento di risorse per progetti sperimentali di mobilità sostenibile proposti da comuni e città metropolitane (art. 10); strumenti finanziari qualificati ai fini PIR emessi da imprese che svolgono attività immobiliare (art. 11); esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES (art. 12); Crediti d'imposta per le fondazioni bancarie (art. 26); Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario (Art. 44); interessi passivi (art. 85); esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica (art. 86); regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa (art. 88).

Il provvedimento dovrà essere approvato in via definitiva dalle Camere, e pubblicato in Gazzetta ufficiale, **entro il 31 dicembre**, pena l'esercizio provvisorio.